

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge di conversione S. 2686</b>	
Missioni valesvoli nella seduta del 26 febbraio		<b>(approvato dal Senato) n. 4696</b> .....	7
2004 .....	3	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	7
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di		(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	7
deputati a proposte di legge; Adesione di		(Sezione 3 – Articolo unico; articoli del	
un deputato ad una proposta di inchiesta		decreto-legge) .....	7
parlamentare; Assegnazione a Commis-		(Sezione 4 – Modificazioni apportate dal	
sioni in sede referente) .....	3, 4, 5	Senato) .....	8
Corte dei conti (Trasmissione di un docu-		(Sezione 5 – Proposte emendative riferite	
mento) .....	5	agli articoli del decreto-legge) .....	9
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	5	(Sezione 6 – Ordini del giorno) .....	14
Garante del contribuente della regione Pu-		<b>Proposte di legge nn. 2166-3321-3374-3441-</b>	
glia (Trasmissione di un documento) .....	6	<b>3785</b> .....	18
Provvedimenti concernenti amministrazioni		(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	18
locali (Annunzio) .....	6	(Sezione 2 – Articolo 1 e relative proposte	
Nomine ministeriali (Comunicazione) .....	6	emendative) .....	18
Atti di controllo e di indirizzo .....	6		

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

	PAG.		PAG.
<b>Mozioni Violante ed altri n. 1-00294, Deiana ed altri n. 1-00302, Anedda ed altri n. 1-00321, Antonio Leone e Marras n. 1-00322 e Mastella ed altri n. 1-00326 sulla destinazione della base militare statunitense nell'arcipelago de La Maddalena</b>		(Sezione 5 – Iniziative per contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei minori a fini di accattonaggio) .....	32
(Sezione 1 – Mozioni) .....	22	(Sezione 6 – Interventi a favore del sistema produttivo ed infrastrutturale della provincia di Foggia) .....	33
<b>Interpellanze urgenti</b> .....	28	(Sezione 7 – Fenomeno della schiavitù praticata da organizzazioni criminali in alcuni paesi africani) .....	34
(Sezione 1 – Orientamento del Governo sull'ipotesi di scioglimento del consiglio comunale di Agropoli – Salerno) .....	28	(Sezione 8 – Iniziative del Governo in ambito di politica europea di sicurezza e difesa) .....	35
(Sezione 2 – Misure per contrastare comportamenti violenti ed illegali ai danni delle strutture dei centri di permanenza temporanea) .....	29	(Sezione 9 – Modalità di esercizio delle frequenze acquistate dalla società Holland Coordinator & Service Company Italia) .....	37
(Sezione 3 – Interpretazione delle disposizioni giuridiche in materia di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali) .....	29	(Sezione 10 – Modalità di conservazione degli embrioni prodotti con tecniche di procreazione medicalmente assistita) .....	38
(Sezione 4 – Iniziative per l'estensione di alcuni benefici economici e normativi a favore dei funzionari di Polizia) .....	30		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 26 febbraio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Gian-

carlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 25 febbraio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

POLLEDRI ed altri: « Disciplina dell'esercizio dell'attività di impresa agromeccanica » (4743);

OSVALDO NAPOLI e ARNOLDI: « Disposizioni per lo sviluppo del settore turistico e disciplina degli "alloggi vacanze" » (4744);

BUEMI ed altri: « Delega al Governo in materia di formazione e aggiornamento delle professioni giudiziarie e di definizioni dei ruoli, delle funzioni e delle carriere di giudici e pubblici ministeri » (4745);

ANTONIO PEPE ed altri: « Delega al Governo per la definizione di strumenti a tutela dei risparmiatori » (4746);

LETTA e PINZA: « Istituzione del Sistema di tutela del risparmio » (4747);

CIRO ALFANO: « Disposizioni in materia di avanzamento dei sergenti delle Forze armate » (4748);

MILIOTO: « Disposizioni per la prevenzione di infortuni causati dalla ingestione accidentale di sostanze tossiche in locali di somministrazione di alimenti e bevande » (4749);

FANFANI: « Modifica all'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione del corso della prescrizione » (4750);

FANFANI: « Nuova disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali » (4751);

VIGNI e BENVENUTO: « Delega al Governo per la riforma fiscale ecologica e per interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile e di modernizzazione ambientale dell'economia » (4752).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge BALLAMAN ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di esposizione dei militari italiani operanti in Kosovo al rischio di contaminazione da uranio impoverito » (2333) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cossa.

La proposta di legge PASETTO ed altri: « Disposizioni per il riordino e la sicurezza del trasporto aereo » (3069) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rosato.

La proposta di legge ILLY ed altri: « Norme a tutela degli spedizionieri doganali » (3737) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rosato.

La proposta di legge RODEGHIERO ed altri: « Istituzione del Fondo per l'autonomia delle persone disabili » (4134) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giulio Conti.

La proposta di legge RODEGHIERO ed altri: « Concessione di un contributo al Servizio del libro parlato per i ciechi d'Italia "Robert Hollman" e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre » (4530) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giulio Conti.

La proposta di legge D'ALIA: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza » (4562) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Albertini, Benvenuto, Bertucci, Giovanni Bianchi, Biondi, Bogi, Bonito, Brusco, Buemi, Burani Procaccini, Camo, Carbonella, Carlucci, Carra, Castagnetti, Chiaromonte, Cima, Cossa, Cusumano, D'Agrò, Damiani, De Francis, Degennaro, De Laurentiis, Dell'Anna, Diana, Di Giandomenico, Filippo Drago, Frigerio, Giacco, Gigli, Lamorte, Anna Maria Leone, Liotta, Santino Adamo Loddo, Maninetti, Mazzocchi, Mazzoni, Mazzuca, Meduri, Mereu, Milanese, Mondello, Moretti, Naro, Nicotra, Ostilio, Patria, Ranieli, Realacci, Rivolta, Rocchi, Romano, Rossiello, Sanza, Sardelli, Saro, Siniscalchi, Spini, Squeglia, Tanzilli, Tarantino, Tolotti, Tucci e Volontè.

La proposta di legge MAGNOLFI ed altri: « Incentivi alla diffusione delle reti di telecomunicazioni per l'accesso alla banda larga » (4579) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Boato.

La proposta di legge CIRO ALFANO: « Modifica all'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, in materia di cumulabilità tra l'indennità mensile pensionabile e l'indennità di volo o di aeronavigazione per il personale delle Forze di polizia » (4635) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Dorina Bianchi, D'Alia, Di Giandomenico, Filippo Drago, Anna Maria Leone, Liotta, Mereu, Naro, Ranieli e Tucci.

La proposta di legge MURATORI: « Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, in materia di sicurezza dei mezzi di trasporto utilizzati in viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" » (4657) è stata successivamente sottoscritta

dai deputati Amato, Azzolini, Bertolini, Bertucci, Caminiti, Carlucci, Collavini, Colucci, Dell'Anna, Di Teodoro, Di Virgilio, Ferro, Galvagno, Gigli, Lavagnini, Masini, Milanese, Misuraca, Mario Pepe, Perlini, Perrotta, Ricciuti, Romoli, Antonio Russo, Santori, Sanza, Savo, Sgarbi, Stagno d'Alcontres, Tarantino, Tarditi, Alfredo Vito e Zanetta.

La proposta di legge CIRO ALFANO: « Disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato iscritti nel ruolo d'onore » (4677) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Dorina Bianchi, D'Alia, Di Giandomenico, Filippo Drago, Giuseppe Gianni, Anna Maria Leone, Mereu e Volontè.

#### **Adesione di un deputato ad una proposta di inchiesta parlamentare.**

La proposta di inchiesta parlamentare VIOLANTE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8 » (Doc. XXII, n. 1) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Labate.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

PERROTTA: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incompatibilità dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo » (4723).

##### *III Commissione (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il ricono-

scimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002 » (4612) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 27 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari per azione (SOGIN Spa) per gli esercizi dal 2000 al 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 219).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

#### **Trasmissione del ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso, riferita all'anno 2002 (doc. LII, n. 2).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

**Trasmissione del Garante del contribuente della regione Puglia.**

Il Garante del contribuente per la regione Puglia, con lettera in data 23 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 19).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

**Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 23 febbraio 2004, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Brusnengo (Biella), Filignano (Isernia), Cleto (Cosenza), Loreto Aprutino (Pescara).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Comunicazione di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 25 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le comunicazioni relative alla conferma delle seguenti nomine, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

dottorssa Maria Grazia Cappugi, quale commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo;

prefetto Giancarlo Trevisone, quale commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta) *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

prefetto Carlo Schilardi, quale commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma straordinario di edilizia residenziale per la ricostruzione nell'area metropolitana di Napoli, *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2686 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2004, N. 2, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COLLABORATORI LINGUISTICI PRESSO TALUNE UNIVERSITÀ ED IN MATERIA DI TITOLI EQUIPOLLENTI (APPROVATO DAL SENATO) (4696)**

**(A.C. 4696 — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4696 — Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Martella, 1.2 Colasio, 1.3 Martella, 1.4 Grignaffini, 1.5 Colasio, 1.8 Bimbi, 1.9 Rosato, 1.10 Martella, 1.12, 1.13 e 1.16 Bimbi, 1.17 Rodeghiero, 1.18 e 1.20, 1.21 e 1.22 Titti De Simone, 1.23 Chiaromonte e 1.24 Sasso, in quanto suscettibili di determinare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4696 — Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(*Ex lettori di madre lingua straniera*).

1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comu-

nità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, *ex* lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, *ex* lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 2.

*(Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale).*

1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle università italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il medesimo decreto è adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformità dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane, a condizione che le attività didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attività di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle università italiane.

2. Sono esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e quelli di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

#### ARTICOLO 3.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 4696 – Sezione 4)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: « proporzionalmente all'impegno orario assolto, » sono inserite le seguenti: « tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, ».*

*All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici rilasciati

dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 ».

**(A.C. 4696 – Sezione 5)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*(Ex lettori di madre lingua stranieri).*

*Al comma 1, sostituire le parole da: degli studi della Basilicata fino a: di Napoli con la seguente: italiane.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.*

\* **1. 1.** Martella, Grignaffini, Tocci.

*Al comma 1, sostituire le parole da: degli studi della Basilicata fino a: di Napoli con la seguente: italiane.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente*

« Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

\* **1. 12.** Bimbi, Colasio, Volpini, Rosato.

*Al comma 1, sostituire le parole da: degli studi della Basilicata fino a: di Napoli con la seguente: italiane.*

**1. 18.** Titti De Simone.

*Al comma 1, dopo le parole: di Pisa aggiungere le seguenti: di Trieste,.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 10.000.000 con le seguenti: euro 10.500.000.*

**1. 9.** Rosato, Damiani, Colasio.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: proporzionalmente all'impegno fino a: 500 ore.*

**1. 19.** Titti De Simone.

*Al comma 1, sostituire la parola: definito con le seguenti: pieno ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982 n. 382, ovvero delle sentenze passate in giudicato.*

**1. 20.** Titti De Simone.

*Al comma 1, sostituire la parola: definito con la seguente: pieno.*

**1. 2.** Colasio, Grignaffini, Bimbi, Martella, Volpini, Tocci.

*Al comma 1, dopo le parole:* prima assunzione *aggiungere le seguenti:* e con il recupero della corrispondente dinamica salariale complessiva.

\* **1. 3.** Martella, Grignaffini, Tocci.

*Al comma 1, dopo le parole:* prima assunzione *aggiungere le seguenti:* e con il recupero della corrispondente dinamica salariale complessiva.

\* **1. 13.** Bimbi, Colasio, Volpini.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* tale equiparazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* gli *ex* lettori di madrelingua assunti ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382, sono equiparati alle figure previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

**1. 21.** Titti De Simone.

*Al comma 1, sostituire la parola:* economici *con le seguenti:* del trattamento economico e previdenziale.

**1. 4.** Grignaffini, Colasio, Bimbi, Volpini, Martella, Tocci.

*Al comma 1, dopo la parola:* economici *aggiungere le seguenti:* e previdenziali.

**1. 5.** Colasio, Grignaffini, Bimbi, Volpini, Martella, Tocci.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , fatta eventualmente eccezione per quella di professore a contratto, in deroga all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242.

\* **1. 6.** Martella, Grignaffini, Tocci.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , fatta eventualmente eccezione per quella di professore a contratto, in deroga all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242.

\* **1. 14.** Bimbi, Colasio, Volpini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , fatta eventualmente eccezione per quella di professore a contratto, in deroga all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, purché per tale contratto sia stato definito un apposito distinto trattamento economico.

\*\* **1. 7.** Martella, Grignaffini, Tocci.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , fatta eventualmente eccezione per quella di professore a contratto, in deroga all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, purché per tale contratto sia stato definito un apposito distinto trattamento economico.

\*\* **1. 15.** Bimbi, Colasio, Volpini.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* I collaboratori linguistici, *ex* lettori di madrelingua straniera, di tutte le università statali italiane, in possesso dei medesimi requisiti dei soggetti di cui al comma 1, possono richiedere l'equiparazione agli stessi, ai soli fini del trattamento economico e previdenziale.

*1-ter.* Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i requisiti per accedere all'equiparazione di cui al comma *1-bis*, come desumibili dalla sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99,

della Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché le modalità e i termini di presentazione delle relative domande.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 30.000.000 per l'anno 2004, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. A tal fine il fondo è rifinanziato in misura pari a euro 30.000.000 per l'anno 2004 mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

**\*1. 8.** Bimbi, Grignaffini, Colasio, Volpini, Martella, Tocci.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. I collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera, di tutte le università statali italiane, in possesso dei medesimi requisiti dei soggetti di cui al comma 1, possono richiedere l'equiparazione agli stessi, ai soli fini del trattamento economico e previdenziale.

1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i requisiti per accedere all'equiparazione di cui al comma 1-bis, come desumibili dalla sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99, della Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché le modalità e i termini di presentazione delle relative domande.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 30.000.000 per l'anno 2004, si provvede a valere sul fondo*

per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. A tal fine il fondo è rifinanziato in misura pari a euro 30.000.000 per l'anno 2004 mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**\* 1. 17.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 70.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.*

**1. 24.** Sasso.

*Al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 60.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finan-*

ziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

**1. 23.** Chiaromonte.

*Al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.*

**\*\* 1. 10.** Martella, Grignaffini, Tocci.

*Al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.*

**\*\* 1. 16.** Bimbi, Colasio, Volpini.

*Al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispon-*

*dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.*

**\*\* 1. 22.** Titti De Simone.

*Al comma 2, sostituire le parole da: riduzione dell'autorizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: corrispondente riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

**1. 11.** Colasio, Grignaffini, Bimbi, Volpini, Martella, Tocci.

ART. 2.

*(Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale).*

*Sopprimerlo.*

**\* 2. 1.** Grignaffini, Colasio, Bimbi, Volpini, Martella, Tocci.

*Sopprimerlo.*

**\* 2. 8.** Titti De Simone.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Riconoscimento dei titoli accademici di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale).*

1. Il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie non statali italiane, operanti sul territorio nazionale, e di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, avviene secondo le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

2. Il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie straniere, operanti sul territorio nazionale, e di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, è disciplinato, ai fini dell'equipollenza ai titoli rilasciati dalle università italiane, dalle norme del regolamento ministeriale di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

3. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, la competenza per il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 2 è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

**2. 2.** Grignaffini, Colasio, Bimbi, Martella, Tocci.

*Al comma 1, dopo le parole: titoli accademici rilasciati dalle università aggiungere: statali.*

**2. 9.** Carli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: nell'area delle materie giuridiche fino a: il medesimo decreto è con le seguenti: presso le sedi in Italia delle istituzioni universitarie*

*tarie pontificie indicate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

**\* 2. 3.** Martella, Grignaffini, Tocci.

*Al comma 1, sostituire le parole da: nell'area delle materie giuridiche fino a: il medesimo decreto è con le seguenti: presso le sedi in Italia delle istituzioni universitarie pontificie indicate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

**\* 2. 6.** Bimbi, Colasio.

*Al comma 2, sostituire le parole: secondo la disciplina con le seguenti: per il cui riconoscimento continua ad applicarsi la procedura.*

**2. 4.** Martella, Grignaffini, Tocci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Sono altresì esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie non operanti sul territorio nazionale.

**\* 2. 5.** Martella, Grignaffini, Tocci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Sono altresì esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie non operanti sul territorio nazionale.

**\* 2. 7.** Bimbi, Colasio.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, acquisiti presso istituzioni universitarie di paesi

appartenenti all'Unione europea e conferiti da facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.

**2. 01.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

**(A.C. 4696 - Sezione 6)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premessi che:

l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti universitari italiani è un obiettivo formativo indispensabile che richiede un forte impegno economico e organizzativo degli atenei e la disponibilità di personale di lingua madre straniera con specifica professionalità nel campo dell'insegnamento di una « lingua seconda »;

l'attuale normativa italiana sui collaboratori ed esperti linguistici presso le università, introdotta dal decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, si è rivelata debole rispetto alla precedente normativa sui lettori di lingua madre straniera di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tanto che ha dato corso ad una difficile diatriba giudiziaria nazionale e internazionale che si è ora conclusa, almeno in alcuni casi pilota, con la condanna delle università da parte di vari tribunali italiani e dell'Italia da parte della Corte di giustizia della Comunità europea a favore dei collaboratori ed esperti linguistici che siano ex lettori,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente le opportune iniziative di carattere normativo e finanziario, per affrontare in modo complessivo il problema di un miglior apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti universitari italiani e per regolare il

contratto di lavoro del personale universitario di lingua madre straniera che ha il compito di e la professionalità per insegnare la propria lingua madre agli studenti italiani.

9/4696/1. Martella, Grignaffini, Tocci.

La Camera,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 10, n. 2, del Concordato del 18 febbraio 1994 i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti dallo Stato italiano;

il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, che dà esecuzione allo scambio di note verbali tra l'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato riconosce tra l'altro il baccalaureato in teologia come diploma universitario e la licenza in teologia come laurea;

gli insegnanti di religione, in provincia di Bolzano, vengono formati per la stragrande maggioranza nella Repubblica d'Austria conseguendo il titolo accademico di « Magister Theologiae »

da oltre venti anni la direzione della diocesi di Bolzano-Bressanone punta al riconoscimento anche in Italia del titolo « Magister Theologiae » come « laurea in teologia »;

in data 15 novembre 1994 l'allora Ministro italiano per l'istruzione e la ricerca scientifica ha dichiarato che non sussisterebbero ostacoli per parificare i titoli austriaci con quelli della Santa Sede;

nel 1995 sia la Segreteria di Stato dei Vaticano che il Ministero degli affari esteri italiano e il Ministero austriaco per la scienza, ricerca e l'arte, nonché la Conferenza episcopale austriaca, esprimevano parere favorevole in ordine a tale richiesta;

il 4 giugno 1997 l'ambasciata italiana presso la Santa Sede comunicava alla Segreteria di Stato del Vaticano che tanto il Ministero degli affari esteri italiano quanto il Ministero dell'università e della ricerca scientifica italiano concordavano sul fatto che il «*Magister Theologiae*» austriaco venisse riconosciuto in Italia come «*laurea in teologia*»;

lo Stato italiano, in forza dello scambio di note italo-austriaco, ratificato con legge 10 ottobre 2000, n. 322, riconosce il titolo «*Magister*» conseguito presso le università austriache come laurea e tra i titoli riconosciuti figura anche il titolo di «*Magister Philosophiae*» conseguito nelle facoltà teologiche delle università austriache,

impegna il Governo

affinché si attivi per riconoscere, anche tramite inserimento nello scambio di note Italia-Austria sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio, il titolo «*Magister Theologiae*» conferito dalle università austriache come laurea in teologia.

9/4696/2. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

La Camera,

premesso che:

l'insegnamento delle lingue straniere attraverso persone di madrelingua ha contribuito al processo di internazionalizzazione del sistema universitario italiano, ampliando le capacità degli studenti rispetto ai successi nell'apprendimento, alla gestione delle fonti bibliografiche internazionali, alla possibilità di *stage* e soggiorni all'estero realmente proficui;

l'esperienza più che ventennale dei lettori di madrelingua straniera, ed oggi dei collaboratori ed esperti linguistici, ha messo in luce una dinamica professionale importante, per cui una parte significativa di questo personale non limita il proprio apporto a funzioni di supporto tecnico

all'apprendimento, bensì contribuisce all'innalzamento complessivo dell'offerta didattica, producendo, tra l'altro, anche materiale scientifico spesso significativo per l'innovazione nelle pedagogie linguistiche;

nel complesso l'esperienza dei collaboratori linguistici ed ex-lettori di madrelingua mette in luce la necessità, da parte degli atenei italiani, di specificare in maniera organica i loro obiettivi formativi in ordine all'insegnamento delle lingue straniere, anche all'interno della riforma degli ordinamenti didattici, prevedendo un forte impegno economico e organizzativo in tal senso;

L'attuale normativa italiana sui collaboratori ed esperti linguistici presso le università, introdotta dal decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, si è rivelata debole anche rispetto alle interpretazioni sorte attorno alla precedente normativa sui lettori di lingua madre straniera di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in quanto non si sono risolti adeguatamente i nodi sviluppatisi in un complicato contenzioso giudiziario nazionale e internazionale, conclusosi con la condanna di alcune università da parte di vari tribunali italiani e dell'Italia da parte della Corte di giustizia della Comunità europea, a favore dei collaboratori ed esperti linguistici che siano ex lettori;

l'articolo 1 del decreto in esame intende dare riconoscimento economico alle istanze degli ex-lettori di alcuni atenei riconosciute in sede di giustizia europea, ma pone anche il problema di una nuova attenzione alla dinamica professionale della figura del collaboratore linguistico in tutto il nostro ordinamento, necessaria sia per non incorrere in ulteriori infrazioni a livello comunitario, sia per aderire alle necessità di sviluppo del nostro sistema universitario,

impegna il Governo

a dare attuazione all'articolo 1 del decreto in esame, incrementando il fondo

per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in modo tale da far fronte compiutamente al trattamento economico e previdenziale, con il recupero della dinamica salariale complessiva, degli ex-lettori delle università in questione;

ad adottare urgentemente le opportune iniziative di carattere normativo e finanziario, per affrontare in modo complessivo per tutto il sistema universitario il problema di un miglior apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti universitari italiani, per dare sistemazione adeguata ai profili professionali e regolare più opportunamente il contratto di lavoro del personale universitario di lingua madre straniera che ha il compito di e le competenze riconosciute per insegnare la propria lingua madre agli studenti italiani;

ad incrementare il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per affrontare complessivamente i problemi dello sviluppo dell'insegnamento delle lingue straniere nel sistema universitario.

9/4696/3. Bimbi, Volpini, Colasio, Carra, Rosato.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2,

impegna il Governo:

a condurre una tempestiva e completa verifica della situazione relativa ai collaboratori linguistici operanti presso le università italiane non richiamate all'articolo 1, comma 1, provvedendo quindi, all'esito della verifica ed in base alle sue risultanze, ad intervenire, anche in via d'urgenza, per eliminare eventuali situazioni di disparità di trattamento rispetto a quanto riconosciuto ai soggetti interessati dal provvedimento in titolo;

ad assicurare, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, alla luce di quanto emerso nel corso dell'esame in Commissione, nonché di quanto chiarito nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione presentato al Senato, l'effettivo riconoscimento di tutti i diritti connessi all'equiparazione del trattamento economico spettante ai collaboratori linguistici con quello dei ricercatori a tempo definito, così come previsto dal medesimo articolo 1, anche in riferimento ai relativi contributi previdenziali e assistenziali;

a consentire l'esercizio di funzioni docenti ai collaboratori linguistici che svolgano tali attività, nel rispetto della normativa vigente, a titolo diverso da quello relativo al rapporto principale, fermo restando che l'equiparazione del trattamento economico a quello dei ricercatori a tempo definito non comporta di per sé l'esercizio di una funzione docente;

ad assicurare che le disposizioni di cui all'articolo 2 siano applicate ai titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie di rilevanza internazionale indipendentemente dalla loro qualifica formale, purché siano effettivamente corrispondenti ai titoli di laurea e laurea specialistica rilasciati dalle università italiane.

9/4696/4. Santulli.

La Camera,

esaminato l'AC 4696 di conversione del decreto-legge n. 2 del 2004, recante « Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti »;

considerato che il nostro Paese è stato condannato, con sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 26 giugno 2001, al pagamento delle spese, non avendo riconosciuto i diritti quesiti dei soggetti sopra indicati;

considerato che con parere motivato del 30 aprile 2003 la Commissione europea ha individuato nei ricercatori confermati universitari la categoria a cui riferirsi per un adeguato trattamento economico;

considerata l'esigenza di assicurare che altri collaboratori linguistici non si trovino nelle stesse condizioni di quelli assunti dalle sei università oggetto del decreto-legge 2/2004, comportando la possibilità, attraverso il ricorso di questi agli organi di giustizia, di vedere il nostro Paese nuovamente condannato per non avere loro riconosciuto il trattamento economico e previdenziale acquisito prima dell'entrata in vigore della legge n. 236;

considerato che è inopportuno che l'equiparazione ai ricercatori universitari

a tempo definito avvenga soltanto a vantaggio dei collaboratori linguistici di talune università, introducendosi così un'ingiustificata differenziazione nell'ambito di una medesima categoria di personale docente;

impegna il Governo

a compiere un attento monitoraggio inteso a verificare che in tutte le università italiane siano stati riconosciuti i diritti quesiti in materia di trattamento economico e previdenziale ai collaboratori linguistici, al fine di evitare una sperequazione nel trattamento.

9/4696/5. Rodeghiero, Bianchi Clerici.

**PROPOSTE DI LEGGE: BATTAGLIA ED ALTRI; DI VIRGILIO ED ALTRI; CASTELLANI ED ALTRI; BINDI ED ALTRI; VALPIANA: ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (2166-3321-3374-3441-3785)**

**(A.C. 2166 – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2166 – Sezione 2)**

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti).*

1. Nel rispetto degli articoli 3, 38, 117, secondo comma, lettera *m*), e 119 della Costituzione e in attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato « Fondo ».

2. Ai fini della presente legge sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plu-

rima, hanno subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

5. Ai fini della presente legge, il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle risorse destinate alla ricerca biomedica derivanti dall'1 per cento del Fondo sanitario nazionale dedicato alla ricerca di

base e applicata dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle regioni, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ad individuare prioritari ambiti di ricerca dedicati soprattutto alle patologie croniche degenerative.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 1.**

*(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti).*

*Al comma 1, dopo le parole: dei principi di cui aggiungere le seguenti: alla legge 23 dicembre 1978, n. 833,*

**1. 7.** Valpiana.

*Al comma 1, dopo le parole: per le persone aggiungere le seguenti: malate croniche.*

**1. 8.** Valpiana.

*Al comma 1, sostituire le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: Ministero della salute.*

**1. 9.** Valpiana.

*Al comma 1, dopo la parola: persone aggiungere le seguenti: che hanno necessità di aiuto per svolgere le operazioni quotidiane ricorrenti relative all'alimentazione, alla mobilità, alla continenza, all'igiene personale e alle incombenze domestiche per effetto di malattie o di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, o.*

**1. 10.** Valpiana.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , correlata all'età.*

**\*1. 1.** Bindi, Battaglia, Mosella, Meduri, Burtone, Fioroni.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , correlata all'età.*

**\*1. 11.** Valpiana.

*Al comma 2, sostituire le parole da: assistenziale fino a: individuale con le seguenti: permanente e continuativo nella sfera assistenziale.*

**1. 2.** Francesca Martini.

*Al comma 2, dopo la parola: individuale aggiungere la seguente: , familiare.*

**1. 3.** Bindi, Battaglia, Mosella, Meduri, Fioroni, Burtone.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e che non siano in grado di provvedere a se stesse negli atti della vita quotidiana.*

**\*1. 12.** Valpiana.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e che non siano in grado di provvedere a se stesse negli atti della vita quotidiana.*

**\*1. 25.** Zanella.

*Al comma 3, dopo le parole: i livelli essenziali aggiungere le seguenti: e uniformi.*

**\*\*1. 13.** Valpiana.

*Al comma 3, dopo le parole: i livelli essenziali aggiungere le seguenti: e uniformi.*

**\*\*1. 26.** Zanella.

*Al comma 3, dopo le parole: per le persone aggiungere le seguenti: malate croniche.*

**1. 14.** Valpiana.

*Al comma 3, sopprimere le parole: e i relativi parametri.*

**1. 15.** Valpiana.

*Al comma 3, sostituire le parole: relativi parametri con le seguenti: parametri di qualità delle stesse.*

**1. 4.** Francesca Martini.

*Al comma 3, dopo le parole: relativi parametri aggiungere le seguenti: costituiscono un diritto esigibile da parte del cittadino e.*

**\*1. 16.** Valpiana.

*Al comma 3, dopo le parole: relativi parametri aggiungere le seguenti: costituiscono un diritto esigibile da parte del cittadino e.*

**\*1. 27.** Zanella.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: , sulla base fino alla fine del comma.*

**1. 17.** Valpiana.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Fondo sanitario nazionale e il Fondo per la non autosufficienza garantiscono in modo totale e indivisibile tutte

le prestazioni sanitarie e sociali, senza alcun onere per gli utenti, i loro familiari e i loro comuni.

**1. 18.** Valpiana.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: garantite dai con le seguenti: ricomprese nei.*

**1. 28.** Zanella.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: livelli essenziali aggiungere le seguenti: e uniformi.*

**1. 19.** Valpiana.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: non autosufficienti aggiungere le seguenti: sono garantite e.*

**1. 20.** Valpiana.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: quelle sanitarie aggiungere le seguenti: gratuite senza limiti di durata.*

**1. 21.** Valpiana.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: socio-sanitaria con la seguente: socio-assistenziale.*

**1. 24.** Zanella.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: , ai sensi fino alla fine del comma con il seguente periodo: Resta fermo quanto disposto dall'articolo 25 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dal decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.*

**1. 22.** Valpiana.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , per la quota non garantita dai livelli essenziali di assistenza.*

**1. 5.** Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Per le tipologie di assistenza di cui alla presente legge, per i servizi e per le prestazioni non può essere richiesta alcuna forma di partecipazione alle spese né esercitata alcuna azione di rivalsa nei confronti dei parenti o di affini della persona interessata.

**1. 23.** Valpiana.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Per le tipologie di assistenza di cui alla presente legge, per i servizi e per le prestazioni non può essere esercitata alcuna azione di rivalsa nei confronti dei parenti o di affini della persona interessata.

**1. 29.** Zanella.

*Al comma 5, sostituire le parole: dedicati soprattutto con le seguenti: con specifico riferimento.*

**1. 6.** Francesca Martini.

*MOZIONI VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00294, DEIANA ED ALTRI N. 1-00302, ANEDDA ED ALTRI N. 1-00321, ANTONIO LEONE E MARRAS N. 1-00322 E MASTELLA ED ALTRI N. 1-00326 SULLA DESTINAZIONE DELLA BASE MILITARE STATUNITENSE NELL'ARCIPELAGO DE LA MADDALENA*

*(Sezione 1 - Mozioni)*

La Camera,

premessi che:

nel novembre 2003 si è avuta notizia dell'incidente ad un sottomarino nucleare statunitense, che, pare a causa di un'erronea manovra, la mattina del 25 ottobre 2003 si è andato ad incagliare sui fondali rocciosi in prossimità dell'isola di Caprera. In ragione della gravità dell'episodio, è stato rimosso non solo il capitano del sottomarino, ma lo stesso comandante della squadriglia sottomarini 22, ossia il numero uno della base della Maddalena;

in precedenza i più diffusi quotidiani della Sardegna avevano dato notizia della decisione del comitato organizzatore della Coppa America di vela di escludere la località di Porto Cervo dall'elenco delle possibili sedi di svolgimento delle gare veliche, in seguito a pressioni del comando della marina militare degli Stati Uniti di stanza a La Maddalena, motivate da ragioni di sicurezza;

negli stessi giorni il comando militare americano ha illustrato, in una conferenza stampa tenuta sempre a La Maddalena, la richiesta di un massiccio intervento edifi-

catorio per 33.430 metri cubi nelle località di Vena lunga e di Vigna grande, nel territorio comunale della Maddalena;

la marina americana è già presente nell'isola della Maddalena ed in quella vicina di Santo Stefano con quattro insediamenti, che sviluppano la volumetria di 11.350 metri cubi;

i dati esposti provengono dalla comunicazione fornita in sede di conferenza stampa dal quartier generale di Napoli della *N.s.a. (Naval support activity)*;

risulta, inoltre, dalle note di stampa innanzi richiamate e da atti di sindacato ispettivo presentati da parlamentari e da consiglieri del centrosinistra del consiglio regionale della Sardegna che:

a) è ormai prossima la chiusura dell'arsenale militare della Maddalena, che comporterà la perdita di 200 posti di lavoro;

b) il ministero della difesa ha deciso di procedere nel piano di riconversione industriale dell'area dell'arsenale militare, presentato nel luglio 2003 ed affidato all'agenzia industria e difesa, con l'impiego di sole 65 unità lavorative, e di cedere parte della struttura militare (l'arsenale ovest e le strutture delle *ex* caserme Favarelle e Sauro) alla marina militare americana;

c) la marina militare americana intende trasformare il proprio insediamento nelle isole della Maddalena e di Santo Stefano da punto di appoggio in una vera e propria base di appoggio, con gravi conseguenze per le popolazioni residenti e con gravi danni alla fruibilità del Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena;

d) non vi è, o almeno non è conosciuto, alcun piano di emergenza per la protezione e la salvaguardia della popolazione civile della Maddalena: si tratta di oltre 12.000 persone residenti, alle quali si aggiungono circa trentamila villeggianti nella stagione estiva, e circa 5.000 persone del personale civile e militare, che opera nella base militare americana, che dispone di strutture e di fabbricati nell'isola della Maddalena, nella nave appoggio, nei sommergibili a propulsione nucleare all'ancora nell'isola di Santo Stefano, nei depositi e nell'arsenale ivi realizzati;

impegna il Governo:

a) fornire le più immediate rassicurazioni circa la futura destinazione delle aree e delle strutture già esistenti nell'arcipelago della Maddalena, provvedendo in particolare a:

a) contrastare ed impedire la realizzazione del progetto edificatorio presentato dal comando militare americano nelle isole della Maddalena e di Santo Stefano;

b) mantenere i livelli occupazionali già garantiti al personale civile dell'arsenale militare, anche nell'attuazione del progetto di riconversione presentato nel luglio 2003;

c) assicurare la piena fruibilità e conservazione paesaggistico-naturale del Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena;

d) approntare o rendere noto, se esistente, il piano di emergenza per la salvaguardia e la tutela delle persone residenti nell'arcipelago della Maddalena;

e) proporre all'autorità militare americana un'altra località da destinare a

punto di appoggio, con caratteristiche tali da evitare pericoli per la popolazione e per l'ambiente.

(1-00294) « Violante, Carboni, Cabras, Maurandi, Folena, Minniti, Ruzzante, Panattoni ».

(19 novembre 2003)

La Camera,

premesso che:

la Sardegna è da tempo segnata da un impressionante fardello di servitù militari, che trovano un'emblematica e quanto mai significativa espressione nei 24 mila ettari di territorio destinato alle attività militari, che negli ultimi anni, soprattutto in concomitanza con il coinvolgimento del nostro Paese nelle nuove strategie di guerra dell'occidente, hanno conosciuto un significativo consolidamento;

un assetto del territorio così strettamente connesso alla funzione e funzionalità militare ha evidenti ricadute sulla vita delle popolazioni dell'isola in termini di sicurezza della vita e salvaguardia della salute, oltre che per tutto ciò che riguarda gli equilibri ambientali e la sfera della sovranità popolare e della democrazia;

nei territori che ospitano gli insediamenti militari, sia italiani che di forze internazionali, si registra da tempo un'elevata incidenza di tumori tra la popolazione, in particolare tumori al sistema emolinfatico e alla tiroide, in una percentuale che va decisamente oltre la norma statistica, il 200 per cento in più della media nazionale;

nell'isola della Maddalena-Santo Stefano, il punto di approdo per una nave appoggio della *Us Navy* per sommergibili di attacco, in seguito ad una modifica apportata l'11 agosto 1972 all'accordo bilaterale fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti del 1954, relativo ad infrastrutture bilaterali, e all'intreccio di continui *memorandum* e di accordi dentro gli accordi, costituisce una struttura anomala,

avulsa da qualsiasi contesto di compartecipazione di interesse bilaterale, in cui tutti gli elementi di sicurezza ecologico-sanitaria, i rapporti istituzionali, le regole urbanistiche e la compatibilità con il Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena restano assolutamente in secondo piano rispetto alla priorità della *Us Navy*;

il Ministro Martino, con una nota ministeriale del 30 settembre 2003, ha deciso, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, di avallare il progetto statunitense di « miglie infrastrutturali » che, sottoposto al parere del comitato paritetico regionale sulle servitù militari, era stato respinto, presentando il complesso dei lavori esposti nel progetto come urgenti, indispensabili e indifferibili, in particolare per gli aspetti riguardanti la sicurezza del personale della base. In questo modo il progetto della *Us Navy*, sommario ma molto esplicito, che trasforma il punto d'approdo per nave appoggio per sommergibili d'attacco, secondo il titolo dell'accordo segreto del 1972, in una nuova ed effettiva base nucleare statunitense, viene presentato come un mero rifacimento e ammodernamento delle strutture esistenti;

il progetto di « miglie infrastrutturali » a Santo Stefano, rigettato dal comitato paritetico regionale sulle servitù militari, non esaurisce la pianificazione della nuova presenza militare statunitense nell'arcipelago della Maddalena. Il dipartimento della difesa statunitense ha, infatti, presentato a partire dal marzo 2003 un proprio « programma concettuale » intitolato « obiettivi di consolidamento », la cui programmazione è al momento meno definita, ma che partecipa ancor più completamente al quadro d'insieme della nuova presenza statunitense in Sardegna;

sulla base nucleare statunitense di Porto Santo Stefano e sulla coabitazione con il contiguo deposito di munizioni Nato, il consiglio regionale della regione Sardegna ha sempre espresso unitariamente la propria posizione di contrarietà, come del resto il rifiuto di qualsiasi,

seppur minimo, incremento di presenza militare nel territorio dell'isola, già oltremodo oberata da vincoli militari;

impegna il Governo:

a sospendere la determinazione del Ministro della difesa del 30 settembre 2003 e riconvocare il comitato paritetico regionale sulle servitù militari per riportare a correttezza le procedure di legge che impegnano il comitato a deliberare sulle installazioni che interessano la difesa nazionale, superando la grave irregolarità che ha portato la sezione statunitense della commissione mista lavori Italia/Usa a farsi proponente unilateralmente di un'opera di « interesse militare » statunitense;

ad adottare iniziative dirette a tutelare gli interessi ed il diritto alla salute della popolazione locale nell'arcipelago della Maddalena e in qualsiasi altro territorio della Sardegna sottoposto a servitù militare, attuando e potenziando l'attuale sistema di monitoraggio, di controllo in continuo e di allarme;

a predisporre e rendere pubblico un completo piano di emergenza ed un conseguente piano di evacuazione specificatamente adatti alle condizioni di un'isola.

(1-00302) « Deiana, Cento, Pisa, Bulgarelli, Annunziata, Bellillo, Bellini, Cima, Giacco, Alfonso Gianni, Grotto, Pistone, Reallacci, Rizzo, Russo Spena, Tolotti, Sciacca, Siniscalchi, Vendola, Zanella, Buffo, Tonino Loddo, Mantini ».

(18 dicembre 2003)

La Camera,

premesso che:

la Sardegna è sede di insediamenti militari, sia italiani che di forze internazionali;

in particolare, l'arcipelago della Maddalena costituisce una base strategica della marina militare statunitense in virtù di accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti, il primo dei quali risale al 1954;

nel settembre 2003 il Governo italiano ha deciso, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, di avallare il progetto statunitense di «migliorie infrastrutturali», con cui si intende procedere al rifacimento e all'ammodernamento delle strutture militari già esistenti;

tale operazione non comporta aumento delle cubature già esistenti, ma soltanto delle migliorie di carattere igienico-sanitarie, né pericoli di sorta, né per l'ambiente, né per la salute della popolazione che ivi risiede o villeggia, dal momento che si tratta sempre dello stesso territorio sottoposto a servitù militare e restando sempre in vigore i vincoli paesaggistici e di tutela ambientale secondo gli accordi con il Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena e il comune della Maddalena;

a seguito degli accertamenti effettuati, non è risultata traccia alcuna di inquinamento, anche nucleare, del mare;

impegna il Governo:

a esercitare, come nel passato, l'attività di verifica degli accordi internazionali d'intesa con le autorità locali preposte alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;

a fornire rassicurazioni circa la destinazione delle aree e delle strutture già esistenti nelle zone interessate e a mantenere i livelli occupazionali già garantiti al personale civile dell'arsenale militare.

(1-00321) «Anedda, Porcu, Onnis».

(16 febbraio 2004)

La Camera,

premesso che:

il comprensorio militare dell'Isola di Santo Stefano è una base italiana, di cui una parte, sempre sotto comando italiano, è concessa in uso quale area di supporto logistico-navale alla marina militare degli Stati Uniti, sulla base di specifici accordi bilaterali;

il progetto di riqualificazione della predetta area di supporto logistico è considerato indispensabile, urgente ed indifferibile sia per gli aspetti riguardanti la sicurezza, anche in chiave antiterroristica, della struttura, nonché del personale civile e militare in essa impiegato, sia per migliorare gli *standard* abitativi del personale medesimo;

il progetto non prevede alcun potenziamento della struttura esistente, né dal punto di vista del personale militare impiegato, né dell'attività operativa del punto di appoggio;

le opere di risanamento predette rappresentano un intervento migliorativo sotto il profilo paesistico ed ambientale, in quanto verrebbero a sostituire vecchi edifici fatiscenti su cui si sono sovrapposti disordinatamente altri edifici e baracche, cui si aggiungono vasti depositi a cielo aperto di rottami: a riprova di ciò, sia il comune della Maddalena che la sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Sassari hanno espresso a suo tempo parere favorevole al progetto, anche dal punto di vista paesistico ed architettonico;

la realizzazione del progetto, che prevede opere per un ammontare di circa 50 milioni di euro, avrà effetti favorevoli sull'indotto economico locale e sui livelli occupazionali;

impegna il Governo:

a mantenere gli impegni sottoscritti dall'Italia con gli Stati Uniti, nell'ambito della storica alleanza fra i due Paesi,

anche nel quadro della Nato, che è stata ed è fondamentale per la salvaguardia della pace e della libertà da oltre mezzo secolo e che rappresenta un elemento essenziale per la difesa delle democrazie dalle nuove minacce, anche di tipo terroristico;

a portare avanti la realizzazione della riqualificazione del punto di appoggio logistico dell'Isola di Santo Stefano secondo il progetto già approvato, tenendo conto che la sua realizzazione è opportuna sia per esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, sia per migliorare le condizioni, anche di sicurezza, di chi lavora in tale struttura e considerando anche gli effetti positivi sull'economia locale e sull'occupazione.

(1-00322) « Antonio Leone, Marras ».

(16 febbraio 2004)

La Camera,

premesso che:

è in atto, in tutta la Sardegna come nel resto del Paese, un ampio dibattito circa l'opportunità della decisione del Governo di autorizzare un progetto di « migliori infrastrutturali » della base militare Usa alla Maddalena e ciò anche in relazione ad eventi ed incidenti occorsi ed a problematiche insorte, derivanti dalla presenza sull'isola del comando navale delle forze armate americane;

nel corso della discussione avviata sull'argomento, sia nel consiglio regionale della Sardegna che nei consigli comunali interessati, sono emersi altri motivi di preoccupazione per quanti hanno a cuore il futuro dell'isola e le prospettive di sviluppo socio-economico, come anche di tutela ambientale;

articoli di stampa, in particolare, riportano notizie sulla prossima chiusura dell'arsenale militare della Maddalena, ovvero su un piano di riconversione industriale dell'area arsenalizzata (curato dall'agenzia industrie difesa), che prevederebbe l'impiego di

sole 65 unità lavorative, a fronte dei circa 300 dipendenti attuali, cedendo parte della struttura militare (l'arsenale ovest e le strutture delle *ex* caserme Favarelle e Sauro) alla marina militare americana;

tale prospettiva avrebbe gravi conseguenze per le popolazioni residenti e porrebbe seri problemi di fruibilità del Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena;

non è noto se — in considerazione della localizzazione di strutture militari di tale peculiarità — sia stato approntato un idoneo piano di emergenza per la protezione e la salvaguardia della popolazione civile della Maddalena e dei numerosi turisti che frequentano la zona durante il periodo estivo;

l'avvio del dibattito sull'argomento esposto offre la possibilità di approfondire analoghi aspetti relativamente ad altre aree del Paese, sulle quali insistono attualmente strutture militari di particolare rilievo ed importanza strategica;

impegna il Governo:

a fornire tempestivamente più dettagliati e definitivi elementi circa la futura destinazione delle aree e delle strutture militari già esistenti nell'arcipelago della Maddalena e sulla realizzazione del progetto edificatorio presentato dal comando militare americano nelle isole della Maddalena e di Santo Stefano;

a mantenere i livelli occupazionali già garantiti al personale civile dell'arsenale militare, mediante l'attuazione del progetto di riconversione attualmente noto;

ad assicurare la piena fruibilità e conservazione paesaggistico-naturale del Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena;

ad approntare o rendere noto, se esistente, il piano di emergenza per la salvaguardia e la tutela della popolazione civile della Maddalena;

a garantire l'effettuazione di idonee e continuative attività di monitoraggio ambientale della zona interessata, nonché favorendo la collaborazione e l'integrazione tra i diversi soggetti preposti a tali accertamenti, provvedendo a rendere noti, di volta in volta, i dati emersi;

a tenere informato costantemente il Parlamento circa le ipotesi di rilocalizzazione delle strutture ed infrastrutture a carattere logistico e di supporto alle esigenze navali militari.

(1-00326) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Mastella, Ostilio, Cusumano, Boato ».

(25 febbraio 2004)

La Camera,

premesso che:

il comprensorio militare dell'Isola di Santo Stefano è una base italiana, di cui una parte, sempre sotto comando italiano, è concessa in uso quale area di supporto logistico-navale alla marina militare degli Stati Uniti, sulla base di specifici accordi bilaterali;

il progetto di riqualificazione della predetta area di supporto logistico è considerato indispensabile, urgente ed indifferibile sia per gli aspetti riguardanti la sicurezza, anche in chiave antiterroristica, della struttura, nonché del personale civile e militare in essa impiegato, sia per migliorare gli *standard* abitativi del personale medesimo;

il progetto non prevede alcun potenziamento della struttura esistente, né dal punto di vista del personale militare impiegato, né dell'attività operativa del punto di appoggio e non comporta aumento della cubatura esistente;

le opere di risanamento predette rappresentano un intervento migliorativo sotto il profilo paesistico ed ambientale, in quanto verrebbero a sostituire vecchi edifici fatiscenti su cui si sono sovrapposti

disordinatamente altri edifici e baracche, cui si aggiungono vasti depositi a cielo aperto di rottami: a riprova di ciò, sia il comune della Maddalena che la sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Sassari hanno espresso a suo tempo parere favorevole al progetto, anche dal punto di vista paesistico ed architettonico;

la realizzazione del progetto, che prevede opere per un ammontare di circa 50 milioni di euro, avrà effetti favorevoli sull'indotto economico locale e sui livelli occupazionali;

impegna il Governo:

a mantenere gli impegni sottoscritti dall'Italia con gli Stati Uniti, nell'ambito della storica alleanza fra i due Paesi, anche nel quadro della Nato, che è stata ed è fondamentale per la salvaguardia della pace e della libertà da oltre mezzo secolo e che rappresenta un elemento essenziale per la difesa delle democrazie dalle nuove minacce, anche di tipo terroristico;

a portare avanti la realizzazione della riqualificazione del punto di appoggio logistico dell'isola di Santo Stefano secondo il progetto già approvato, tenendo conto che la sua realizzazione è opportuna sia per esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, sia per migliorare le condizioni, anche di sicurezza, di chi lavora in tale struttura e considerando anche gli effetti positivi sull'economia locale e sull'occupazione;

a fornire rassicurazioni circa il mantenimento dei livelli occupazionali all'intero personale.

(1-00327) (*Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento*) « Anedda, Antonio Leone, Mereu, Marras, Massidda, Nuvoli, Onnis, Porcu, Testoni ».

(26 febbraio 2004)

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Orientamento del Governo sull'ipotesi di scioglimento del consiglio comunale di Agropoli – Salerno)**

**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

nella tornata elettorale amministrativa del 26 maggio 2002 si sono svolte le elezioni del comune di Agropoli, in provincia di Salerno;

all'esito dello svolgimento delle stesse e di un successivo ricorso giurisdizionale è stata dichiarata l'incompatibilità e la decadenza del sindaco risultato eletto, giusta sentenza definitiva della Corte di Cassazione n. 11959/03 (facente seguito a conformi decisioni dei giudici di prime cure, che si erano ugualmente pronunciati per l'incompatibilità e la decadenza, con sentenze n. 677/02 del tribunale di Vallo della Lucania e n. 260/03 della corte di appello di Salerno);

a tutt'oggi, non risulta tempestivamente intervenuto, quale atto dovuto, il decreto di scioglimento del consiglio comunale interessato, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

la mancata pronunzia del citato decreto consentirebbe, di fatto, la permanenza di consiglio e giunta in via temporanea, ai sensi dell'articolo 53 del sopra ricordato decreto legislativo, e, quindi, sostanzierebbe un'ulteriore proroga annuale di una amministrazione, che, con la de-

claratoria di decadenza del sindaco a mezzo di sentenza passata in giudicato, non dovrebbe avere più ragione alcuna di sopravvivenza;

il ritardo dell'amministrazione dell'interno pare essere dovuto alla proposizione, da parte del sindaco dichiarato decaduto, di un ricorso per revocazione della citata sentenza della Corte di Cassazione;

sorge quindi, la delicata questione di dover decidere se la proposizione di un mezzo di impugnazione straordinario, ovvero, nella fattispecie, la formulazione di istanza di revocazione, deve o meno bloccare l'esecuzione, dopo tre gradi di giudizio elettorale, di una sentenza passata in giudicato;

la risoluzione della questione, involgendo delicati aspetti giuridici e di prassi ed essendo destinata a costituire un precedente, deve – al di là di qualsiasi parte politica oggi interessata – imporre, per la chiarezza oggi dovuta e per l'avvenire, un'espressa affermazione della volontà interpretativa e delle conseguenti tempestive decisioni dell'amministrazione competente –:

quali siano gli intendimenti del Governo in ipotesi.

(2-01074) « Oricchio, Cardello, Mazzoni, Mario Pepe, D'Alia, Palmieri, Falanga, Sanza, Palma, Leo, Schmidt, Fasano, Perlini, Lainati, Saponara, Perrotta, Baiamonte, Antonio Barbieri, Milanato, Testoni, Cesaro, Paniz, Nespole, Pittelli, Ciro Alfano, Bertucci, Carrara,

Massida, Campa, Santori,  
Antonio Russo, Lazzari,  
Lezza, Pacini, Lavagnini,  
Stradella ».

(17 febbraio 2004)

**(Sezione 2 – Misure per contrastare comportamenti violenti ed illegali ai danni delle strutture dei centri di permanenza temporanea)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

in data 28 gennaio 2004 alcuni esponenti del movimento dei disobbedienti sono entrati nel centro di permanenza temporanea di Bologna in modo illegale, cercando di interrompere il pubblico servizio della medesima struttura;

anche in passato, ancor prima della stessa apertura della struttura, sono stati compiuti atti di violenza e di violazione della legge –:

se e quali provvedimenti siano stati assunti nei confronti dei suddetti manifestanti, che non solo hanno violato le leggi dello Stato italiano, ma, secondo gli interpellanti, con la loro manifestazione hanno alimentato la tensione all'interno di una struttura che vede la permanenza di clandestini in attesa di espulsione, nella quasi totalità con gravi precedenti penali;

in che modo intendano agire le autorità competenti affinché siano risarciti i danni provocati dalla condotta dei manifestanti, che in questa occasione si sono « limitati » a imbrattare dei muri e a rompere del filo spinato, ma in casi analoghi hanno devastato le strutture, tanto da provocare danni valutati in oltre 250 mila euro.

(2-01062)

« Anedda, Raisi ».

(3 febbraio 2004)

**(Sezione 3 – Interpretazione delle disposizioni giuridiche in materia di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per le politiche comunitarie, dell'interno e delle attività produttive, per sapere – premesso che:

il comune di Milano sta accingendosi a deliberare la vendita sul mercato di un'ulteriore quota di Aem spa, società quotata in Borsa e già « privatizzata » per il 49 per cento del capitale azionario;

il comune di Milano intenderebbe ridurre la quota di capitale propria, divenendo così socio di minoranza della società medesima;

tale nuova fase di privatizzazione della società si basa su due proposte di delibera consiliare di iniziativa della giunta municipale: la prima delle quali (la n. 324) concernente la cessione di parte delle azioni Aem spa detenute dal comune di Milano, nonché l'offerta di vendita accelerata e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Aem spa; la seconda (la n. 325) concernente le modifiche da apportare allo statuto della società Aem spa;

a seguito delle modifiche statutarie che la giunta municipale di Milano propone all'approvazione del consiglio comunale e dell'assemblea di Aem spa, il comune manterrebbe una quota di minoranza in assemblea (33,4 per cento);

tale quota di minoranza del capitale, per effetto della nuova norma statutaria proposta, si tradurrebbe, al contrario, in una quota predeterminata di maggioranza nel consiglio di amministrazione;

il combinato disposto del ruolo di minoranza del comune nella detenzione del capitale con il non rispecchiamento del medesimo ruolo in seno al consiglio di amministrazione, il quale risulterebbe al

contrario composto da una maggioranza di consiglieri nominati da un soggetto di minoranza quale il comune, proprio per effetto di un intreccio di norme tra loro contrastanti, potrebbe determinare un'incerta e instabile *governance* della società oggetto di privatizzazione, con il possibile accumulo di conflittualità tra i diversi soggetti comproprietari;

tutto ciò porterebbe alla situazione paradossale per cui un eventuale socio, che per effetto di un offerta pubblica di acquisto arrivasse a possedere l'intera quota azionaria non riferibile al comune di Milano (ovvero il 66,6 per cento), si troverebbe, però, ad essere rappresentato solo da una minoranza nel consiglio di amministrazione (tre su quattro nel caso di sette membri; tre su cinque nel caso di otto; quattro su cinque nel caso di nove) e tale situazione potrebbe determinare contenziosi il cui effetto si riverbererebbero negativamente sia sulla proprietà della società e i suoi assetti, come sul servizio e la qualità dello stesso che la società è tenuta a erogare ai cittadini, alle imprese e alle famiglie;

la modifica statutaria in esame prevede che, per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, il voto di lista si sommi alla nomina diretta da parte dell'ente pubblico e, poiché tale disponibilità di sommatoria di nomine, a giudizio degli interpellanti, si basa su un potere di nomina richiamantesi a poteri speciali riferiti ad uno specifico articolo di legge (l'articolo 2, lettera *d*), della legge n. 474 del 1994), il quale tra l'altro è stato soppresso e superato dalla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), articolo 4, comma 227, che, alla medesima lettera *d*), prevede la « nomina di un amministratore senza diritto di voto », essa si configura, perciò, in contrasto con le normative europea e nazionale vigenti;

sempre a giudizio degli interpellanti, le delibere sopra richiamate appaiano, perciò, non conformi all'attuale disciplina che regola i servizi pubblici locali —

se non intendano fornire la corretta interpretazione della normativa che disci-

plina i servizi pubblici locali con riguardo agli aspetti sottolineati nella premessa, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni sulla liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali su tutto il territorio nazionale.

(2-01072) « Quartiani, Duilio, Pollastrini, Mantini, Fumagalli, Capitelli, Micheli, Chiti, Turco, Tocci, Spini, Santino Adamo Loddo, Raffaldini, Tolotti, Monaco, Ottone, Nigra, Maran, Ruzzante, Ranieri, Dameri, Bova, Pennacchi, Rava, Zunino, Sereni, Bolognesi, Abbondanzieri, Zanotti, Sandi, Sedioli, Marcora, De Luca, Cialente, Coluccini, Rotundo, Sasso, Motta, Grandi, Gambini, Lulli, Agostini, Galeazzi, Vigni, Kessler, Lucidi ».

(16 febbraio 2004)

**(Sezione 4 – Iniziative per l'estensione di alcuni benefici economici e normativi a favore dei funzionari di Polizia)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della difesa, per sapere — premesso che:

a diciannove mesi dall'entrata in vigore del contratto per il personale della polizia di Stato, decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 18 giugno 2002, non è stata ancora approvata la legge per l'estensione di alcuni benefici economici e normativi ai funzionari dirigenti della polizia di Stato e qualifiche o gradi corrispondenti delle forze di polizia ad ordinamento militare;

perciò, i dirigenti in alcuni trattamenti economici sono pagati meno rispetto al personale di qualifica o grado inferiore;

l'effetto di tale ritardo è, a parere degli interpellanti, paradossale: a titolo esemplificativo, per quanto concerne le indennità contrattuali previste nel sopra ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, si pensi che l'indennità diaria aggiuntiva disciplinata nell'articolo 7, al comma 5, per l'agente è calcolata in 6,00 euro per ogni ora, mentre per il dirigente in 1,29 euro per ogni ora; l'indennità di trasferimento aggiuntiva per il personale con famiglia a carico che non fruisce di alloggio di servizio risulta essere di 1500,00 euro per l'agente e 775,00 euro per il dirigente;

l'indennità di ordine pubblico e di missione corrisposta ad un commissario capo o ad un vice questore aggiunto e a qualifiche o gradi equiparati delle forze di polizia ad ordinamento militare, spesso chiamati a delicatissime scelte nella direzione dei relativi servizi, è pari a quella di un agente, con il risultato che, a causa delle diverse aliquote fiscali, la conseguente tassazione è più elevata e, di fatto, i funzionari e gli ufficiali delle forze di polizia percepiscono per i medesimi servizi minori compensi;

lo stipendio di un agente dal 1984 ad oggi ha avuto un incremento del 346 per cento, mentre quello di un commissario capo e di un vice questore aggiunto e qualifiche o grado corrispondenti delle forze di polizia ad ordinamento militare è aumentato solo del 294 per cento circa;

secondo quanto rilevato dall'Associazione nazionale funzionari di polizia, il rapporto parametrico effettivo tra lo stipendio di un vice questore aggiunto e quello di un agente, per effetto della parametrizzazione attuata dal Governo con decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è passato da 169,23 a 148,75, con ulteriore e intollerabile appiattimento retributivo;

con il decreto del 23 dicembre 2003, finalizzato alla valorizzazione dirigenziale delle retribuzioni dei funzionari ed ufficiali direttivi delle forze di polizia, lungi dal risolversi il problema, si è omesso di

procedere alla valorizzazione delle retribuzioni dei commissari capi e delle qualifiche equiparate;

con il decreto da ultimo citato si continuano ad avocare « norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle forze di polizia », per le quali, tuttavia, il Governo ha omesso di apportare le necessarie somme nella legge finanziaria per il 2004 e, comunque, ad oggi non ha assunto alcuna iniziativa;

durante le votazioni della legge finanziaria del 27 dicembre 2002, n. 289, il Governo ha accolto come raccomandazione in Senato l'ordine del giorno n. G22.104, impegnandosi, tra l'altro, a costituire un'area contrattuale autonoma per i funzionari della carriera di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e, per le corrispondenti qualifiche, per i ruoli tecnici e professionali della polizia di Stato, con spazi di rappresentanza autonoma per gli appartenenti alle predette categorie —:

quali iniziative urgenti i Ministri interpellati intendano adottare affinché sia sanata la grave sperequazione ai danni dei funzionari di polizia per quei trattamenti accessori previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 18 giugno 2002;

se si intenda, in merito, porvi rimedio, con la medesima decorrenza del citato decreto del Presidente della Repubblica, e per quale motivo nulla sia stato previsto, al riguardo, nel disegno di legge finanziaria per il 2004, nonostante l'attenzione richiamata più volte sul punto dalle categorie interessate e, in particolare, dall'Associazione nazionale funzionari di polizia;

con quali iniziative normative e con quali coperture si intenda dare attuazione al più volte annunciato « riordinamento della dirigenza del personale delle forze di polizia » e se, in analogia con quanto avvenuto per le carriere dei diplomatici e dei prefettizi, il Governo intenda attivarsi per attribuire a tutti i funzionari di polizia

ed ai corrispondenti gradi e qualifiche delle altre forze dell'ordine lo *status* dirigenziale;

quali iniziative siano state poste in essere per attuare l'ordine del giorno n. G22.104 accolto durante le votazioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(2-01066) « Ciani, Carra, Colasio, Fanfani, Fioroni, Fistarol, Franceschini, Frigato, Gambale, Gentiloni Silveri, Giachetti, Letta, Loiero, Lusetti, Mantini, Marcora, Merlo, Milana, Monaco, Morgando, Mosella, Papini, Parisi, Pasetto, Pinza, Potenza, Ruggieri, Santagata, Soro, Stradiotto, Tanoni, Tuccillo, Verneti, Villari, Boccia, Camo, Carbonella, Cardinale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Maccanico, Marini, Meduri, Piscitello, Realacci, Reduzzi, Rosato, Ruggeri, Molinari ».

(10 febbraio 2004)

**(Sezione 5 – Iniziative per contrastare il fenomeno dello sfruttamento di minori a fini di accattonaggio)**

**E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

il Sottosegretario per l'interno, onorevole Alfredo Mantovano, in occasione dell'audizione presso la Commissione parlamentare per l'infanzia il 5 febbraio 2003, nonché rispondendo in aula alla Camera dei deputati il 18 marzo 2003 all'interrogazione n. 3-01224 del 16 luglio 2002, ha illustrato le iniziative per contrastare il crescente fenomeno relativo ai minori indotti o costretti all'accattonaggio;

è in vigore da alcuni mesi la legge 11 agosto 2003, n. 228, « Misure contro la

tratta di persone », che prevede esplicitamente come fattispecie di reato il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola all'accattonaggio;

il presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, a nome dell'intera Commissione, il 6 novembre 2003 ha inviato una lettera al Ministro interpellato in merito alla questione dei minorenni dediti all'accattonaggio ed alla necessità di dare tempestiva attuazione alla legge n. 228 del 2003;

l'interrogazione al Ministro interpellato n. 3-02228 del 29 aprile 2003, presentata dall'onorevole Francesca Martini e firmata anche dall'onorevole Edouard Ballaman e dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, relativa a casi di minori esposti a fini di accattonaggio, non ha ancora avuto risposta;

permane in quantità impressionante il fenomeno di bambini e adolescenti che praticano l'accattonaggio nelle strade, nonché nelle stazioni e nelle vetture della metropolitana;

è parimenti molto diffusa – anche nelle immediate vicinanze delle sedi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati – la presenza di bambini piccoli esposti in braccio o accanto alle madri che praticano l'accattonaggio, con qualsiasi condizione climatica e con evidenti rischi per la loro salute;

risulta palesemente insufficiente, o talora improntata ad una malintesa « tolleranza », l'azione a tutela dei minori impiegati nell'accattonaggio;

appare generalmente inadeguato il coordinamento tra forze dell'ordine, enti locali e servizi socio-sanitari per intervenire su tali situazioni al fine di proteggere i minori –:

quali provvedimenti intenda adottare per contrastare il fenomeno dello sfruttamento o dell'esposizione di minori a fini di accattonaggio, anche al fine di rispettare gli obblighi assunti dall'Italia con l'ade-

sione alla Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, con riferimento, in particolare, agli articoli 19, 27, 31, 32 e 36 della Convenzione stessa;

quale applicazione abbia avuto finora la citata legge n. 228 del 2003 e quali azioni intenda intraprendere per incrementarne l'effettiva applicazione nei casi dei minori costretti a mendicare;

quali interventi intenda promuovere affinché sia con urgenza stabilita una procedura di intervento, con chiare modalità di comportamento per le forze dell'ordine, e affinché sia attuato un adeguato coordinamento tra le stesse forze dell'ordine, gli enti locali e i servizi socio-sanitari.

(2-01069) « Burani Procaccini, Antonio Leone ».

(12 febbraio 2004)

**(Sezione 6 – Interventi a favore del sistema produttivo ed infrastrutturale della provincia di Foggia)**

**F)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

nella provincia di Foggia la chiusura o la minacciata chiusura di una serie di impianti o di attività produttive sta creando un forte allarme sociale e nuove preoccupazioni sullo sviluppo dell'intera area;

questi ultimi episodi non fanno altro che aggravare una situazione preesistente, che ha visto la chiusura negli ultimi due anni di numerose attività produttive, con le relative ricadute sui livelli occupazionali dell'intera zona;

si vuole qui di seguito elencare gli ultimi episodi, in merito al problema della perdita di nuovi posti di lavoro, che incideranno in maniera ulteriormente negativa sulla precaria situazione occupazionale della provincia di Foggia:

a) chiusura dello stabilimento della *Pakchemie*, stabilimento chimico che si trovava nell'area industriale di Borgo Incoronata, con 37 dipendenti licenziati e aggiunti alle liste di mobilità;

b) chiusura della *Rdb* di Carapelle, uno dei maggiori gruppi industriali italiani nella produzione e commercializzazione di componenti per le costruzioni, con oltre 1.400 dipendenti distribuiti in 150 centri di vendita ed assistenza tecnica e un giro di affari di oltre 200 milioni di euro (su tale decisione, nonostante il raggiungimento di ogni traguardo produttivo programmato, sarebbe pesata la presunta non competitività dello stabilimento sulla fascia adriatica): 54, in questo caso, i lavoratori licenziati;

c) la *Mgs* di Manfredonia (area ex *Enichem*), che ha attivato le procedure di messa in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore per i 18 lavoratori (la *Mgs* è una delle aziende del contratto d'area ed è stata messa in liquidazione dai vertici della società per gravi problemi di liquidità: tale stabilimento, che avrebbe dovuto produrre sacche per sangue, non è mai entrato in funzione, nonostante avesse ricevuto i finanziamenti fin dalla fine del 2001);

d) *Trenitalia*, che ha deciso la chiusura della più grande struttura di immagazzinamento ferroviario d'Europa, quella sita a Borgo Cervaro, con 52 lavoratori in attesa di conoscere il proprio destino;

e) *Acea luce*, che per tre anni ha gestito l'illuminazione della città di Foggia, che decide di ritirarsi e licenzia 19 lavoratori socialmente utili alle sue dipendenze;

f) *Giorgio Sangalli*, *patron* dell'omonimo gruppo cui fa capo la « Manfredonia Vetro », che minaccia, attraverso una de-

nuncia pubblica, di chiudere i propri stabilimenti, vista l'inefficienza e il degrado del porto «Alti fondali», con numerosi fornitori di materie prime e gli armatori delle navi che minacciano di non accettare più forniture e sbarchi nel porto industriale;

questa situazione generale, a parere non soltanto degli interpellanti, mette in luce la scarsa attenzione del Governo ai problemi dello sviluppo nell'intera provincia di Foggia e ribadisce la necessità di maggiori e mirati interventi (a partire da nuovi sistemi intermodali di trasporti), tesi a rendere minimamente funzionante il sistema di infrastrutture dell'intera area —:

se i Ministri interpellati abbiano conoscenza delle singole realtà menzionate, in merito, soprattutto, al destino dei lavoratori licenziati, e quali iniziative si intendano adottare per fermare questa costante emorragia di posti di lavoro nella provincia di Foggia;

quali interventi si intendano attuare, in tempi rapidi e certi, per completare le infrastrutture necessarie a rendere funzionale il porto commerciale di Manfredonia;

se non si ritenga che il precario sistema di infrastrutture, tra i più arretrati dell'intero Paese, che caratterizza l'intera provincia di Foggia sia il principale freno allo sviluppo del territorio e cosa si intenda fare, in termini concreti, per affrontare questa situazione che rischia di creare nuove povertà e ulteriore disagio ed emarginazione sociale.

(2-01077) « Di Gioia, Boato ».

(17 febbraio 2004)

**(Sezione 7 – Fenomeno della schiavitù praticata da organizzazioni criminali in alcuni paesi africani)**

**G)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

l'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani dell'Onu del 1948 condanna ufficialmente la schiavitù;

dal Niger al Sudan continua ad essere praticata e giustificata in nome del Corano una schiavitù erede della tratta che per secoli trasferì con la violenza dall'Africa subsahariana verso le terre arabe e musulmane circa 14 milioni di africani;

ci troviamo di fronte ad una nuova tratta degli schiavi: arabi libici e *hausa* del Niger considerano gli abitanti della costa africana esseri inferiori: un tempo attraversavano i deserti sulla stessa rotta per comprarli e rivenderli, oggi li ammassano sui *camion* come bestie e a nessuno importa se muoiono nel deserto;

le tracce del commercio di schiavi trans-sahariano hanno come epicentro l'oasi di Dirku, nel Niger, appena passato il deserto di Ténéré;

qui i clandestini che volevano arrivare in Europa, derubati fino all'osso dalle guardie nigeriane, per non morire di fame lavorano gratis nelle case dei commercianti o nei palmeti, in cambio solo di una ciotola di minestra;

questo fenomeno è stato messo da parte per lungo tempo, anche a causa dell'atteggiamento di molti intellettuali e governanti musulmani, i quali, in nome del fondamentalismo islamico, visto come interpretazione politica della loro religione, pretendono di avere carta bianca per disporre a loro piacimento di vite umane;

inoltre, il Sudan è segnato da una lunga guerra civile tra il nord arabo e musulmano e il sud nero e non islamizzato, mentre da parte della classe dominante araba la schiavitù continua ad essere non solo praticata, ma anche inneggiata in nome del Corano;

un libro del 2003 pubblicato dall'Istituto britannico *Civitas* documenta come in Sudan, in aree di popolazione nera, come Bahr el-Ghazal, i monti di Nuba, il Sud Kordofan e il Dafur, sono ricorrenti le incursioni di gruppi arabi armati, finaliz-

zate a « uccidere uomini e trarre in schiavitù donne e bambini »;

il libro riporta testimonianze di donne e ragazzi sfuggiti alla schiavitù e dimostra come ancora oggi la prassi sia stata incoraggiata dal *National Islamic front*, il partito egemone a Khartoum, diretto da un *leader* dell'islamismo mondiale, Hassan Al-Turabi;

l'influenza dei fondamentalismi religiosi e le loro strumentalizzazioni conducono a numerose gravi violazioni dei diritti dell'uomo, la cui negazione si basa, appunto, sulla trasposizione in ambito giuridico e politico di norme religiose;

i fondamentalismi, inoltre, hanno conseguenze devastanti per la cultura, le arti, le scienze, impongono il totalitarismo intellettuale, perseguono e annullano la libertà di pensiero e la creatività —

se, alla luce delle considerazioni fatte in premessa, il Governo intenda intervenire, con urgenza, presso le istituzioni internazionali, affinché si attivino per porre fine alla strage di innocenti in atto dal Niger al Sudan, ripristinando il rispetto e l'osservanza dei diritti umani come sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani dell'Onu;

quali iniziative intenda adottare presso le autorità governative dei Paesi islamici, affinché sia operata la repressione della schiavitù e delle organizzazioni criminali che speculano su di esse e sia assicurato il rispetto dei diritti dell'uomo, che non possono essere né limitati né soppressi con il pretesto di interpretazioni religiose.

(2-01075) « Emerenzio Barbieri, Volontè ».  
(17 febbraio 2004)

**(Sezione 8 - Iniziative del Governo in ambito di politica europea di sicurezza e difesa)**

**H)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'istruzione, dell'università e

della ricerca e della difesa, per sapere — premesso che:

negli ultimi anni la politica europea di sicurezza e difesa (Psd) ha acquisito una sempre maggiore rilevanza nel quadro delle politiche dell'Unione europea;

il processo di definizione di una politica di difesa comune ha conseguito importanti traguardi sia sul piano istituzionale, con i trattati di Amsterdam e di Nizza, sia sul piano politico-operativo, soprattutto a partire dalla definizione della cosiddetta *Headline goal* ad opera del Consiglio europeo di Helsinki (dicembre 1999);

gli eventi dell'11 settembre 2001 e le vicende successive hanno posto in primo piano l'urgenza di dotare l'Unione europea di una capacità militare all'altezza del ruolo che essa intende svolgere sul piano della politica estera, in termini di contrasto del terrorismo internazionale, di gestione delle crisi e di tutela della stabilità e della pace;

nel 2003 l'Unione europea ha completato il processo di predisposizione di una forza di intervento rapido, composta da 60 mila unità e dotata delle risorse necessarie a svolgere l'intero spettro delle missioni di Petersberg per il mantenimento ed il ristabilimento della pace;

tale processo, peraltro, ha posto in luce talune carenze delle forze a disposizione dell'Unione europea, relative specialmente a comando e controllo, trasporti, munizionamento di precisione e logistica, e la conseguente necessità di migliorare sensibilmente le attuali capacità militari, al fine di poter svolgere efficacemente i vari tipi di operazione di gestione delle crisi, riducendo i rischi per il personale impegnato;

il miglioramento delle capacità è stato oggetto di un'apposita conferenza svoltasi nel novembre del 2001, nel corso della quale è stato approvato un piano d'azione sulle capacità europee (*European*

*capabilities action plan* – Ecap), che ha portato alla costituzione di 19 gruppi di lavoro, i quali, nel 2003, hanno presentato un rapporto finale contenente una serie di opzioni relative all'acquisto di nuova capacità;

l'Ecap è, quindi, entrato nella sua seconda fase relativa alla selezione di progetti concreti da sviluppare al fine di cominciare a colmare le attuali lacune della difesa europea;

ai fini dello sviluppo della politica europea di sicurezza e difesa acquista a questo punto un rilievo essenziale la politica di cooperazione in materia di armamenti e la collaborazione tra le industrie dei Paesi membri, per la realizzazione di programmi comuni volti a rafforzare le capacità militari;

la realizzazione di programmi industriali nel settore della difesa è sempre preceduta da un'intensa attività di ricerca e sviluppo, volta all'individuazione delle soluzioni tecnologicamente più avanzate;

tale attività ha, di norma, costi assai elevati che la cooperazione internazionale consente di ripartire tra una pluralità di Paesi;

è ampiamente dimostrato come le tecnologie sviluppate in ambito militare, nel breve o medio periodo, abbiano importantissime ricadute e ricevano significative applicazioni sul piano civile (si pensi al settore delle comunicazioni), contribuendo ad elevare il benessere della collettività;

nell'ambito dell'Unione europea sono state avviate le procedure per la definizione del settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, relativo al periodo 2007/2012, che rappresenta un fondamentale strumento di orientamento e di potenziamento a livello comunitario e per i singoli Stati membri;

in particolare, la Commissione europea, segnatamente il Commissario Philippe Busquin, ha predisposto una comunica-

zione intitolata «Verso un programma di sviluppo della sicurezza europea attraverso la ricerca e la tecnologia», con l'obiettivo di un coordinamento a livello europeo in alcune sfere di intervento prioritario, quali la difesa contro il terrorismo, una migliore gestione delle emergenze, nonché il rafforzamento della sicurezza, affidabilità, protezione ed interoperabilità dei sistemi di comunicazione;

l'iniziativa assunta dalla Commissione europea intende concretizzarsi nella messa a punto di una proposta, da sottoporre al giudizio del Consiglio dell'Unione europea e del Parlamento europeo, relativa ad un programma europeo di ricerca sulla sicurezza, che dovrebbe avere inizio nel 2007 —:

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere il Governo in relazione alla definizione del settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico e se non ritengano opportuno operare affinché esso prenda esplicitamente in considerazione anche la ricerca in materia di sicurezza e difesa, in coerenza con la più recente evoluzione della politica europea di sicurezza e difesa;

quale orientamento, in particolare, abbia maturato il Governo nei confronti del programma di sviluppo della sicurezza europea in fase di elaborazione da parte della Commissione europea e quale contributo intenda fornire il Governo medesimo alla definizione di tale programma, al fine di farlo pienamente corrispondere alle esigenze di una sempre maggiore cooperazione in ambito europeo per quanto riguarda l'attività di ricerca e sviluppo nei settori della sicurezza e della difesa.

(2-01070) « Ramponi, La Grua, Patarino, Villani Miglietta, Pezzella, Geraci, Buontempo, Cardillo, Giulio Conti, Lo Presti, Scalia, Catanoso, Losurdo, Arrighi, Messa, Bellotti, Maggi, Riccio, Giorgio Conte, Fatuzzo, Lisi, Onnis, Porcu, Gallo, Meroi, Delmastro Delle

Vedove, Leo, Gironda Veraldi, Cola, Ascierio, Paolone ».

(12 febbraio 2004)

**(Sezione 9 – Modalità di esercizio delle frequenze acquistate dalla società Holland Coordinator & Service Company Italia)**

**I)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere – premesso che:

con decisione del 2 aprile 2003, la Commissione europea ha autorizzato la concentrazione dei gruppi *News Corp* e *Telepiù* e la conseguente creazione del nuovo gruppo *Sky Italia*, attraverso la fusione delle due emittenti a pagamento *Stream* e *Telepiù*, a condizione della cessione delle frequenze in uso all'emittente *Telepiù*;

la cessione di dette frequenze è avvenuta, previo parere favorevole del Commissario europeo alla concorrenza, a favore della società *Holland Coordinator & Service Company Italia* s.p.a., società costituita dall'imprenditore tunisino *Tarak Ben Ammar* e dall'emittente francese *Tf1*, e risultano attualmente utilizzate per la diffusione di due canali in chiaro, l'uno trasmesso in tecnica analogica e l'altro in tecnica digitale;

a suo tempo, entrambe le frequenze in questione furono rilasciate – in forza di una concessione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'allegato I alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78 del 10 dicembre 1998, e in forza di un'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 – esclusivamente per la trasmissione di programmi ad accesso condizionato;

nella menzionata delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si

sottolinea che « non è consentita la trasformazione della concessione radiotelevisiva in ambito nazionale in una appartenente a tipologia differente » ed ancora nell'articolo 1, comma 2, della delibera 421/03/CONS della medesima Autorità, con la quale si autorizza il trasferimento delle società *Europa Tv* s.p.a. e *Prima Tv* s.p.a., si ribadisce che « restano salvi e immutati gli effetti connessi alla natura, alle condizioni ed ai limiti dei titoli abilitativi rilasciati ad *Europa Tv* s.p.a. e *Prima Tv* s.p.a. dal ministero delle comunicazioni in data 28 luglio 1999, anche ai fini del rispetto di quanto disposto da fonti normative comunitarie e nazionali o da atti di natura giurisdizionale »;

è da rilevare, inoltre, che l'abilitazione provvisoria riconosciuta a *Tele + nero* a diffondere un secondo canale di programmi in forma codificata, con scadenza prevista per il 31 dicembre 2003, non può in nessun modo trasformarsi in un titolo definitivo e per un uso diverso, dovendosi in tali casi, viceversa, procedere alla restituzione al ministero delle comunicazioni delle frequenze, al fine di una loro rassegnazione secondo criteri e procedure di trasparenza ed evidenza pubblica –:

quali siano gli orientamenti del Ministro interpellato e del Governo rispetto alla descritta situazione, vista la necessità di prendere iniziative tempestivamente, al fine di ricondurre a legalità le modalità di esercizio delle frequenze acquistate dalla società *Holland Coordinator & Service Company Italia* s.p.a.;

se il Governo non ritenga necessario provvedere, laddove dovessero proseguire tali comportamenti in contrasto con l'articolo 7, comma 5, dell'allegato I alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78 del 10 dicembre 1998, l'articolo 3, comma 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e l'articolo 1, comma 2, della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 421/03/CONS, alla revoca della concessione e dell'autorizzazione provvisoria, destinando

le frequenze che dovessero risultare così disponibili per l'assegnazione a soggetti in possesso degli specifici requisiti di legge.

(2-01076) « Rognoni, Violante, Ruzzante, Innocenti ».

(17 febbraio 2004)

**(Sezione 10 – Modalità di conservazione degli embrioni prodotti con tecniche di procreazione medicalmente assistita)**

**L)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

la legge sulla procreazione medicalmente assistita prevede che, ad un mese dall'entrata in vigore, i centri attualmente in funzione nel nostro Paese dovranno comunicare al ministero della salute l'elenco degli embrioni prodotti con tecniche di procreazione assistita;

entro tre mesi il Ministro interpellato, avvalendosi del contributo dell'Istituto superiore di sanità, dovrà definire modalità e tecniche per la conservazione di questi embrioni;

dovranno essere attuate linee guida applicative della legge in grado di indicare, con criteri omogenei per tutte le regioni, contenuti, metodi e tempi con cui la procreazione medicalmente assistita debba essere effettuata nelle strutture pubbliche e private accreditate;

sarebbero circa 24 mila gli embrioni congelati e conservati negli attuali centri per la fecondazione assistita e, secondo un'indagine effettuata dalla *Tecnobios*, sarebbero già 250 gli embrioni orfani, ossia non più sotto la potestà di una coppia;

dallo studio emerge che, delle oltre 5000 coppie che in Italia hanno embrioni congelati, circa il 75 per cento li riutilizza, mentre un 25 per cento perde il contatto con il centro di fecondazione assistita per un periodo di tempo che supera, in genere, i due anni;

sempre dallo studio emerge che 8 coppie su 10 di quel 25 per cento, che non ha più contatti con i centri, non si assumono la responsabilità di stabilire quale sarà il destino dei loro embrioni congelati;

secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità, ogni coppia che si rivolge ai centri di fecondazione assistita ha in media 4,8 embrioni conservati in azoto liquido a 196 gradi sotto zero;

considerando che le coppie sono 5.022 è possibile calcolare che gli embrioni siano, ad oggi, 24.276 –:

sulla base di quali motivazioni il Ministro interpellato, a margine di un convegno nazionale, abbia affermato agli organi di stampa di voler costituire a Milano « la casa degli embrioni esistenti » inviati dalle singole cliniche, per gestirli con maggiore sicurezza, e se non ritenga che, secondo le disposizioni contenute nella legge, sia l'Istituto superiore di sanità l'organo e il luogo deputato non solo a garantire sicurezza per la conservazione degli embrioni prodotti con tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma anche l'organismo che, dovendo definire modalità e tecniche per la conservazione di questi embrioni, sia la sede naturale che possa garantire sicurezza e trasparenza a questo problema eticamente rilevante, su cui la legge appena approvata consegna pesanti nodi irrisolti.

(2-01079) « Violante, Montecchi, Labate, Zanotti ».

(17 febbraio 2004)